



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000268 del 25/06/2021

Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13, concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2021), con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", e, in particolare, l'articolo 2 (Ministero della transizione ecologica), l'articolo 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e l'articolo 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 54 del 04/03/2021) con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con d.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio nazionale per l'ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio nazionale per l'ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il “Documento e criteri per l’individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349” approvato dal Consiglio nazionale per l’ambiente nella seduta dell’11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell’Avvocatura generale dello Stato dell’11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell’ordinamento interno democratico di cui all’articolo 13 della legge n. 349/1986;

VISTA l’istanza datata 18 marzo 2021, corredata di documentazione, presentata dall’associazione denominata “Federazione Colombofila Italiana”, acquisita al prot.28900/MATTM del 19 marzo 2021, tesa ad ottenere l’individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell’articolo.13 della legge n. 349 del 1986;

VISTA la nota prot. 59659/MATTM del 4 giugno 2021, le cui argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate, con la quale la Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione del Ministero comunica all’associazione “Federazione Colombofila Italiana”, ai sensi dell’articolo 10 *bis* della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all’individuazione di cui al citato articolo 13, concernenti sia le previsioni statutarie attinenti alle finalità programmatiche e all’ordinamento interno democratico, che la continuità e la rilevanza esterna dell’azione di tutela ambientale svolta, nel triennio precedente l’istanza, in almeno cinque regioni tra quelle in cui l’associazione medesima aveva dichiarato la propria presenza, con facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito alle criticità riscontrate;

CONSIDERATO il mancato riscontro, da parte dell’associazione denominata “Federazione Colombofila Italiana”, alla suddetta comunicazione ai sensi dell’articolo 10 *bis* della legge n. 241 del 1990;

CONSIDERATO che, dall’esame della documentazione prodotta in allegato alla citata istanza, è emerso che l’attività di protezione ambientale presumibilmente svolta dall’istante risulta essere genericamente descritta in riferimento all’azione di protezione ambientale posta in essere;

CONSIDERATO, in particolare, che per tutte le regioni in cui l’associazione dichiara la propria presenza e nel triennio considerato, l’attività svolta viene così descritta: “*protezione del colombo viaggiatore, compreso allevamento e addestramenti pe il benessere animale, recupero dei colombi feriti e/o dispersi su tutto il territorio nazionali*”;

CONSIDERATO che la suddetta descrizione dell’attività svolta costituisce un’enunciazione sommaria e si unisce, inoltre, all’assenza della prescritta documentazione a supporto, non consentendo, quindi, una puntuale valutazione della continuità dell’attività e della sua rilevanza;

CONSIDERATO che l’associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l’istanza con una congrua documentazione a riprova dell’attività di protezione ambientale svolta e che ciò costituisce un onere a carico dell’istante;

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l’individuazione di un’associazione di protezione ambientale, la presenza “*in almeno cinque regioni*” e un’attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la “*continuità e rilevanza esterna*”, nel triennio precedente l’istanza, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui viene dichiarata la presenza;

CONSIDERATO che il fine di promuovere l’allevamento, la diffusione e la protezione del colombo viaggiatore non si può ritenere equivalente al richiesto, esplicito e primario riferimento alla protezione ambientale intesa come “interesse diffuso”;

CONSIDERATO che la finalità programmatica di protezione ambientale costituisce carattere fondamentale e centrale per l'individuazione delle associazioni e, pertanto, è discriminante rispetto ad associazioni con fini diversi o eccessivamente specializzati;

CONSIDERATO, inoltre, che il concetto della centralità e della globalità non riguarda solo i fini, ma anche la finalità specifica dell'organizzazione che non deve essere caratterizzata dal perseguimento di interessi eccessivamente limitati e particolari;

CONSIDERATO che il riconoscimento ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 è riservato alle sole associazioni che rispecchino pedissequamente i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e che le difformità tra lo statuto ed il codice civile sono ritenute vizi di natura sostanziale e obbligano l'associazione richiedente ad apportare le relative modifiche statutarie, pena il rigetto dell'istanza;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato articolo 13 della legge n. 349 del 1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata normativa;

ACQUISITA la proposta prot. n. 65933 del 18 giugno 2021 della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, contraria all'individuazione di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, nei confronti dell'associazione "*Federazione Colombofila Italiana*";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla reiezione dell'istanza di individuazione di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 presentata dall'associazione "*Federazione Colombofila Italiana*" in data 18 marzo 2021;

DECRETA

Articolo unico

(Reiezione istanza di individuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986)

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui richiamate, è respinta l'istanza di individuazione di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, presentata in data 18 marzo 2021 dall'associazione denominata "*Federazione Colombofila Italiana*", con sede legale a Reggio Emilia (RE) in Via Mazzacurati n.30/4 - C.F. 80190950586.
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisprudenziale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
3. Il presente decreto sarà trasmesso all'associazione denominata "*Federazione Colombofila Italiana*" a cura della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.


Roberto Cingolani